

Comune di Baiano

P.zza F. Napolitano – 83022 Baiano (AV)

Tel. 081-8243041 - Fax 081-8244345

Prot. n. 5022

Ordinanza n. 10 del 14/06/2011

OGGETTO prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi, campagna AIB 2011;

Il Commissario Straordinario

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 15 della legge 24/2/1992, n. 225, il Sindaco è autorità comunale di protezione civile;
- il DLgs 31/3/1998, n. 112, comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di protezione civile;

CONSIDERATO che:

- l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientali;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predisponente di incendi;
- si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di boschi, strade, impianti industriali e artigianali, fabbricati e insediamenti abitativi;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, con criteri uniformi, durante l'intero anno, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi, in modo particolare nel corso dell'estate quando massimo è il rischio;

VISTA la legge 24/12/1981 n. 689 di "modifica al sistema penale";

VISTI gli artt. 17 e 59 del TU, della legge di PS 18/6/1931, n. 773 e gli artt. 449 e 650 del CP;

VISTI:

- le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al DM 26/1/1966
- la legge quadro in materia di incendi boschivi del 21/11/2000, n. 353
- la LR del 7/5/1996, n. 11
- il Testo Unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, con particolare riguardo all'art. 54 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

RITENUTO necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

RILEVATA la esistenza di una concreta situazione di rischio per la incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

CONSIDERATO che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio comunale e provinciale;

ACCERTATA la necessità di effettuare interventi operativi e preventivi al fine di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

ATTESO la propria competenza ai sensi dell'art. 54 del DLgs 267/2000, nonché del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti,

a tutti i proprietari-conduttori-detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche, artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata:

- 1) alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 50 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
- 2) al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio, infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanza organica, aree di sosta turistiche ...) da effettuare con mezzi manuali e meccanici, mediante al ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 20 metri;
- 3) al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- 4) è assolutamente vietato, all'interno del centro abitato e per una fascia di 250 metri dal centro abitato stesso, l'abbruciamento di stoppie, fogliame e di altri residui della lavorazione agro-silvo-pastorale. Fuori da detta fascia, è possibile l'abbruciamento solo dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

DISPONE

Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste per legge (legge 16/1/2003, n. 3 ad oggetto "*Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione*") da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 €, salvo quant'altro previsto dalla legge 353/2000 in materia penale.

La Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato e tutte le Forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è trasmessa: al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Baiano, al Comando Stazione Forestale di Baiano, al Commissariato della Polizia di Stato di Avellino, al Comando della Guardia di Finanza di Baiano, all'Associazione South Land Baiano.

Di dare alla presente ordinanza la più ampia diffusione previa affissione di manifesti e locandine.

RICHIAMA, infine, l'attenzione dei cittadini a segnalare l'avvistamento di un incendio ad una delle seguenti amministrazioni:

- 348-7978571 Comando Polizia Municipale
- 348-7978572 Comando Polizia Municipale
- 348-7978573 Comando Polizia Municipale
- 0825-765670 Sala Operativa Unificata Permanente Provinciale
- 800449911 Numero Verde Regione Campania
- 115 Vigili del Fuoco
- 1515 Corpo Forestale dello Stato

14 giugno 2011

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Salvatore Palma